

Pubblicato il 19/12/2013

FIDI TOSCANA

**PROCEDURE OPERATIVE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
TOSCANA N. 690 DEL 30 LUGLIO 2012 E S.M.I.**

**GARANZIA PER LA LIQUIDITA' E PER GLI INVESTIMENTI
DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Misura*", indica la Misura di garanzia di cui alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1086 del 15.12.2008 e successive modifiche e integrazioni. La *Misura* tiene conto di quanto previsto dalle Delibere della Giunta della Regione Toscana:
 - i) n. 1000 del 19.11.2012, e successive modifiche e integrazioni, riguardo alle imprese del settore "agricoltura e pesca";
 - ii) n. 1034 del 2.12.2013, e successive modifiche e integrazioni, riguardo alle imprese del settore "agricoltura e pesca";
 - b. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa "Emergenza Economia" tra la Regione Toscana e il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1027 del 9 dicembre 2008 e sottoscritto il 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. "*PMI*", indica le piccole e medie imprese:
 - iii) che soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008;
 - iv) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed operanti nel settore agricolo e della pesca;
 - v) aventi sede legale in Toscana o che effettuino investimenti nel territorio della Regione Toscana;
 - vi) non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02);
 - d. "*Fidi Toscana*", indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Viale Mazzini, 46;
 - e. "*soggetti finanziatori*", indica:
 - i) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;

- ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionati con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- f. “*garanzia*”, indica:
 - i) la garanzia diretta prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta;
- g. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti concessi, anche sotto forma di locazione finanziaria o tramite sottoscrizione di una cambiale agraria o cambiale pesca, alle *PMI* per investimenti e qualsiasi altra finalità relativa all'attività aziendale.

Art. 2

(*Soggetti e Settori ammissibili*)

1. Possono beneficiare della *garanzia* le *PMI*:

- a. che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna e di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *garanzia* a valere sulla *Misura*. Il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il rispetto di tale parametro può essere sostituito dal rispetto di una delle seguenti condizioni:
 - i) la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti concessi o erogati all'impresa non superi il 50% del valore delle proprietà immobiliari dell'impresa;
 - ii) il servizio complessivo del debito dell'impresa non superi il 30% della produzione lorda vendibile o fatturato con riferimento all'ultimo esercizio.

c. operanti nel settore (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

| |
|--|
| A – <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i> |
|--|

2. Sono comunque inammissibili le richieste relative a *PMI* che:
- a. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL;
 - b. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - c. evidenzino, con riferimento all'ultima rilevazione disponibile della centrale dei rischi, sconfinamenti sui fidi a scadenza a medio/lungo termine. La richiesta è invece procedibile nel caso in cui la *PMI* alleggi alla richiesta di *garanzia* documentazione attestante la regolarizzazione degli arretrati su finanziamenti e operazioni di locazione finanziaria.

Art. 3

(Misura della garanzia)

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all' 80% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino all' 80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. L'importo massimo garantito per singola *PMI* è fissato in misura pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti dalla *Misura*.

3. La *garanzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 120 mesi.

Art. 4

(Costo della garanzia per le imprese)

1. La *garanzia* è concessa a prezzi di mercato se l'importo garantito eccede i limiti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 9.

Art. 5

*(Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
del novembre 2012 e del settembre/ottobre 2013)*

1. Per le *PMI* danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti nel novembre 2012, aventi unità operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1129 del 11.12.2012 e per le *PMI* danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di settembre e ottobre 2013, aventi unità operativa nei Comuni individuati con Delibere della Giunta regionale n. 871/2013, 872/2013 e 894/2013:

- a. l'importo massimo garantito per singola *PMI* è elevabile a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti dalla *Misura*;
- b. la *garanzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, oltre all'eventuale preammortamento tecnico, a condizione che comprendano un periodo di preammortamento della durata massima di 18 mesi;
- c. non si applica il parametro previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera b), il quale prevede che il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non possa risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; il rapporto tra patrimonio netto e totale attivo deve comunque essere maggiore di zero;
- d. sono ammissibili alla *garanzia* le sole imprese che presentino, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 6, copia della "Scheda di accertamento danni imprese" presentata al Comune di competenza e da esso protocollata;
- e. le richieste di *garanzia* sono deliberate con priorità rispetto a tutte le altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della *Misura*.

Art. 6

*(Richieste di ammissione alla garanzia
sui finanziamenti)*

1. Le richieste di *garanzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 ottobre 2018 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 31 dicembre 2018 compreso.

2. Nella richiesta di *garanzia* devono essere indicate nel dettaglio le finalità di utilizzo del finanziamento oggetto della richiesta.

3. Alla richiesta di *garanzia* devono essere allegati:

- a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi; le situazioni contabili devono essere riferite agli ultimi due esercizi conclusi e risultare complete di stato patrimoniale e di conto economico;
- c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*, ultime due dichiarazione dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi;
- d. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di *garanzia*;
- e. bilancio previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso, completo di stato patrimoniale e conto economico;
- f. idonea documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti verso l'erario o verso gli enti previdenziali;
- g. in caso di *PMI* non tenute all'obbligo di iscrizione a INPS, INAIL, deve essere allegata apposita autodichiarazione redatta sul modulo disponibile sul sito web www.fiditoscana.it;
- h. documentazione comprovante la conoscenza da parte dei *soggetti finanziatori* della richiesta di *garanzia* della *PMI*. A titolo esemplificativo deve essere allegata: copia della richiesta di finanziamento, ovvero copia della richiesta di *garanzia* inviata a *Fidi Toscana* con timbro di ricezione del *soggetto finanziatore*, ovvero dichiarazione scritta del *soggetto finanziatore* con la quale attesta di essere a conoscenza della richiesta di *garanzia* trasmessa a *Fidi Toscana*;
- i. in caso di *PMI* che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica devono essere altresì allegati:
 - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario della *PMI*;
 - ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo disponibile sul sito web www.fiditoscana.it. La relazione deve riguardare:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;

- 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - 3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - 4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - 5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - 6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - 7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - 8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - 9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita;
- iii) per le richieste di *garanzia* relative a *finanziamenti* finalizzati a investimenti, piano finanziario che preveda una copertura dell'*investimento* da parte del *finanziamento* oggetto della *garanzia* non superiore all' 80%.
- j. a fronte di spese effettuate alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*: copia delle fatture quietanzate relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o altra documentazione equipollente;
- k. a fronte di spese da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*: preventivi in originale, completi di data, redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti.

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione del codice ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;

- ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- d. non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni per qualsiasi reato;
- e. è in regola con:
- i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta all'impresa richiedente dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
 - vi) il pagamento delle rate su finanziamenti a medio lungo termine e operazioni di locazione finanziaria.
- Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato negli ultimi dieci anni provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;
- f. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari, diversi da quelli previsti alla precedente lettera e.;
- g. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nelle presenti procedure operative.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

6. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di "de minimis" e con separata indicazione degli aiuti ottenuti nell'ambito del quadro degli aiuti temporanei di Stato come importo di aiuto limitato.

7. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 7

(Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)

1. Sui *finanziamenti* garantiti da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative, fatta eccezione per le cambiali agrarie e le cambiali pesca sulle quali può essere costituito, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 385/1993, privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa non iscritti nei pubblici registri.

Art. 8

(Controlli, revoche e sanzioni a carico della PMI)

1. Le imprese beneficiarie possono essere sottoposte da parte di *Fidi Toscana*, della Regione Toscana, delle loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo, a verifiche e controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dalle delibere della Giunta della Regione Toscana n. 690 del 30 luglio 2012 e n.1000 del 19 novembre 2012 o dalle presenti procedure, tramite controlli documentali ed ispezioni in loco presso le stesse *PMI*.

2. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dalle delibere della Giunta della Regione Toscana n. 690 del 30 luglio 2012 e n.1000 del 19 novembre 2012 o dalle presenti procedure, o la *garanzia* sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, l'agevolazione è revocata e la *PMI* è tenuta a corrispondere a *Fidi Toscana* l'intero ammontare dell'agevolazione stessa, l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da *Fidi Toscana* alla *PMI* in sede di ammissione alle agevolazioni, oltre agli interessi che maturano al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di perdita dei requisiti calcolati su base giornaliera (365) da questa data alla data di restituzione. La revoca dell'agevolazione non ha effetti sull'efficacia della garanzia.

Art. 9

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* in favore delle imprese del settore agricolo primario e della pesca sono concesse, rispettivamente, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de

minimis”). L’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è fissato in misura pari al 13,33%, una tantum, dell’importo garantito da *Fidi Toscana*.

2. Le *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori* l’importo, espresso in ESL, dell’agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia*.

Art. 10

(Limite di intervento della Misura)

1. L’ammissione alla *garanzia* è deliberata da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura* alla data di ammissione.

Art. 11

(Istruttoria delle richieste di garanzia)

1. Le richieste di *garanzia* sono presentate dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. La *garanzia* può essere richiesta per operazioni non ancora erogate dai *soggetti finanziatori*.

3. In caso di operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori*, la delibera deve essere comunicata a *Fidi Toscana* unitamente alla richiesta di *garanzia*. In caso di operazioni non ancora deliberate, i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana*, a mezzo posta, PEC o fax o raccomandata A/R, la propria delibera entro tre mesi dalla data della delibera della *garanzia* di *Fidi Toscana*. *Fidi Toscana* può concedere una proroga del termine della delibera a condizione che sia richiesta dai *soggetti finanziatori* o dalla *PMI* prima della scadenza.

4. Le richieste di ammissione in originale devono essere:

- a. inoltrate a *Fidi Toscana* per posta, inclusa la posta elettronica certificata (PEC) - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;
- b. sottoscritte con firma del legale rappresentante della *PMI*.

5. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e

della partita IVA della *PMI*.

6. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

7. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l'ordine cronologico di ricezione o completamento della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

8. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse, a mezzo posta o PEC o fax o raccomandata A/R, l'integrazione dei documenti e dei dati previsti dall'art. 6, la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, necessarie ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i documenti previsti dall'art. 6, i dati, le rettifiche o integrazioni.

9. Le richieste sono archiviate d'ufficio, senza ulteriore comunicazione al *soggetto finanziatore* o alla *PMI*, qualora i documenti, i dati previsti dall'art. 6, le rettifiche o integrazioni, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine perentorio di due mesi dalla data della relativa richiesta.

10. Le richieste di *garanzia* relative a *finanziamenti* richiesti da *PMI* danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'art. 5, sono deliberate con priorità rispetto a tutte le altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della *Misura*.

11. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (a mezzo posta o PEC o fax o raccomandata A/R) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

12. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

13. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 12 (Variazioni)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle finalità inizialmente previste.

2. I *soggetti finanziatori* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi di modifica del piano di ammortamento, nonché accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

4. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione. Alle richieste di variazione si applicano a carico dell'impresa richiedente i costi istruttori di *Fidi Toscana*.

Art. 13

(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)

1. I *finanziamenti* devono essere erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro il termine di quattro mesi dalla data della delibera di ammissione alla *garanzia*. *Fidi Toscana* può concedere una sola proroga del termine dell'erogazione della durata massima di un mese, a condizione che sia richiesta dai *soggetti finanziatori* o dalla *PMI* prima della scadenza.

2. Entro i termini per l'erogazione di cui al precedente comma, la *PMI* può richiedere a *Fidi Toscana* la variazione del *soggetto finanziatore*. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (a mezzo posta o PEC o fax o raccomandata A/R) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

3. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

4. Entro i due mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana*, a mezzo posta o PEC o fax o raccomandata A/R, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;
- f. la data di scadenza della prima rata;
- g. le eventuali rate di preammortamento.

5. Il mancato rispetto dei termini previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporta la decadenza della garanzia.

6. I soggetti finanziatori devono comunicare, pena l'inefficacia della garanzia, il manifestarsi dell'inadempimento entro sei mesi dalla data di scadenza della rata, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta.

7. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla estinzione dell'operazione medesima.

8. *Fidi Toscana* periodicamente invia ai *soggetti finanziatori* l'elenco delle operazioni da essa deliberate e che non risultano ancora erogate.

Art. 14

(*Cessione del credito garantito*)

1. I *soggetti finanziatori* sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sulla presente *Misura*, dandone successiva comunicazione a *Fidi Toscana*. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

Art. 15

(*Attivazione della garanzia*)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente, e per conoscenza a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata a *Fidi Toscana* tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, e non regolarizzata nei termini previsti per la comunicazione a carico del *soggetto finanziatore*, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*.

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento* o copia del titolo esecutivo in caso di cambiale agraria e cambiale pesca;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Art. 16
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Art. 17
(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.